



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II*

LINEE GUIDA PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 2013, N. 31

**Regolamento recante modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità,
di segnaletica verticale,
di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole.**

Premessa

La Legge 29 luglio 2010, n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", con l'articolo 4, e con l'articolo 15, ha apportato modifiche ad alcuni articoli del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, nel seguito "Codice").

Tali modifiche hanno riguardato, rispettivamente, l'espletamento della scorta ai veicoli eccezionali (articolo 10, commi 9, 17 e 18, del codice), e la durata dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali (articolo 104, comma 8, del codice).

Successivamente, l'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha previsto modalità semplificate per il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, introducendo, dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice, il comma 9-bis.

In ultimo, l'articolo 14, comma 16, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ha sostituito integralmente il comma 9-bis dell'articolo 10 del codice, scendendo nel dettaglio di alcune modifiche da apportare al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel seguito "Regolamento"), mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Con il recente Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2013, n. 31, per le parti attuative delle norme richiamate, sono state apportate numerose modifiche al Regolamento, al fine di dare compiuta formalizzazione alle nuove disposizioni introdotte.

Oltre a tradurre in disposizioni regolamentari le previsioni normative delle citate leggi n. 120/2010, n. 106/2011 e n. 183/2011, il DPR n. 31/2013 tiene conto anche degli effetti sulle diverse norme a vario titolo correlate; si è altresì provveduto ad adeguare il DPR n. 495/1992 alle modificazioni dell'articolo 10 del codice intervenute in passato (in particolare con l'articolo 28 della legge n. 472/1999), e che non erano state accompagnate dalla coordinata implementazione delle norme regolamentari con le norme primarie; si è provveduto inoltre al riordino ed aggiornamento delle stesse norme, procedendo ovunque possibile alla semplificazione delle procedure in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ed alla eliminazione di parti ormai obsolete, il tutto in coerenza con l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge n. 400/1988.

Al riguardo si osserva che le modifiche apportate appaiono altresì coerenti con le linee guida europee "Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports".

La nuova disciplina si applica per tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 3 giugno 2013; le autorizzazioni rilasciate prima di tale data restano valide fino alla naturale scadenza, ovvero fino alla prima richiesta di modifica, integrazione, proroga o rinnovo.

0. Considerazioni preliminari

Di seguito alle modifiche introdotte, si rende necessario impartire nuove istruzioni operative, in particolare ai fini del rilascio delle autorizzazioni, rivedendo e aggiornando quanto già regolato con circolari dell'allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale n. 2131/1992, n. 87/1997, n. 630/1997, n. 2811/1997, n. 5964/1997, n. 212/1998, n. 242/1998, e con circolari della Direzione generale per la motorizzazione n. 189/2005, n. 299/2006 e n. 2117/2008, alla luce anche dei numerosi pareri espressi negli ultimi anni dai vari Uffici che si sono occupati della materia.

E' infatti emerso che sia da parte degli enti rilascianti le autorizzazioni, sia da parte dei richiedenti, non sempre è stata ben colta la differente disciplina imposta dal Regolamento per i veicoli e trasporti eccezionali per massa, i veicoli e trasporti eccezionali per dimensioni e i cosiddetti "mezzi d'opera".

Al riguardo fanno fede l'art. 9, cc. 1 e 3, e l'art. 10, c. 1, del Regolamento, che rinviano alle Appendici I, II e III del Titolo I, per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali dei suddetti veicoli.

Nel seguito con il termine di massa complessiva a pieno carico si intende quella massima riconosciuta in sede di approvazione o di omologazione del veicolo, e riportata sulla carta di circolazione.

1. Trasporti in condizioni di eccezionalità

Le condizioni di eccezionalità si riferiscono al trasporto di cose indivisibili le cui sole dimensioni, ovvero la sola massa, ovvero sia le dimensioni che la massa, eccedono i limiti stabiliti dall'art. 61, ovvero dall'art. 62 del Codice, ovvero da entrambi; la definizione di cosa indivisibile è fornita dall'art. 10, c. 4, del Codice, e dal punto 1.0 dell'Allegato IV alla Direttiva comunitaria 97/27/CE.

Il ricorso al trasporto in condizioni di eccezionalità è limitato ai soli casi indicati dall'art. 9, c. 3-bis, del Regolamento, in coerenza con i punti 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2 e 1.5.2 dell'Allegato IV alla Direttiva comunitaria 97/27/CE.

Secondo l'art. 13, c. 9, del Regolamento, le eccedenze dimensionali non possono derivare da affiancamento, sovrapposizione o accodamento delle cose indivisibili; in altri

termini, ad integrazione della cosa che determina l'eccezionalità del trasporto, si possono caricare solo cose che non determinino ulteriori condizioni di eccezionalità.

Il caricamento delle cose deve avvenire in modo da determinare le minime eccedenze rispetto alle dimensioni del veicolo o complesso veicolare; nel caso di sovrapposizione, l'eventuale attrezzatura di sostegno o contenimento, ovunque posizionata, non deve determinare un'altezza complessiva superiore a 4,20 m; infine, nel caso di autotreni, l'eccedenza posteriore è ammessa solo sul rimorchio.

Salvo quanto disposto dall'art. 10, c. 2, lett. a) e lett. b), cc. 3 e 7, del Codice, non può essere trasportata più di una cosa indivisibile.

Salvo quanto disposto dall'art. 13, cc. 3 e 4, del Regolamento, il trasporto può essere effettuato con le seguenti modalità.

A) Se l'eccedenza di una singola cosa indivisibile riguarda le sole dimensioni, il trasporto deve essere eseguito con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico legale; le dimensioni di questi possono essere, secondo i casi, legali o eccezionali.

In tal caso non sussistono limitazioni al numero di cose trasportate, nel rispetto dei limiti di massa legali, ed inoltre, insieme alle cose eccedenti le dimensioni, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti, come disposto dall'art. 10, c. 2, lett. a), del Codice.

Per una migliore utilizzazione del parco veicolare, oltre a quanto già disposto per i semirimorchi a masse e dimensioni legali con circolare della Direzione generale MCTC prot. n. 31/4290 DC IV B017 del 26.01.1998, è ammesso il traino di semirimorchi eccezionali per sole dimensioni con trattori eccezionali per massa, fatta salva la compatibilità degli organi di traino, da verificare in sede di abbinamento ai sensi dell'art. 219, c. 3, del Regolamento.

B) Se l'eccedenza di una singola cosa indivisibile riguarda invece la massa, il trasporto deve essere eseguito con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico eccezionale; le dimensioni di questi possono essere, secondo i casi, legali o eccezionali.

Disposizioni particolari sono invece dettate dall'art. 10, c. 2, lett. b), del Codice, per determinati generi merceologici, ossia per il trasporto di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, in merito alle masse complessive e al numero di pezzi trasportabili, ciò con riferimento all'intero trasporto e non al singolo pezzo.

In primo luogo vengono stabiliti precisi limiti per la massa complessiva a pieno carico dei veicoli e complessi veicolari adibiti a tali trasporti; essa non può superare 38 t per veicolo isolato a 3 assi, 48 t per veicolo isolato a 4 assi, 86 t per complesso veicolare a 6 assi, 108 t per complesso veicolare a 8 assi; solo nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile può essere superato il limite di 108 t.

In secondo luogo viene stabilito un limite di sei pezzi indivisibili dello stesso genere merceologico autorizzato, trasportabili in eccedenza sia delle dimensioni che della massa; in caso di eccedenza della sola massa ma non delle dimensioni, tale limite sussiste ancora per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, mentre con i blocchi di pietra naturale e con i prodotti siderurgici coils e laminati grezzi possono essere trasportati in aggiunta generi della stessa natura merceologica, sfruttando tutta la superficie di carico, anche se su più livelli.

C) Oltre a quanto indicato dall'art. 10, c. 2, del Codice, il trasporto in condizioni di eccezionalità può configurarsi anche nei diversi casi di cui al medesimo art. 10, c. 3, tra i

quali, alla lett. f), figura quello dei “mezzi d’opera” di cui all’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, che circolano in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell’art. 62.

2. Veicoli eccezionali

L’eccezionalità dei veicoli indicati dall’art. 10, c. 1, del Codice, discende da precise esigenze funzionali, e può riguardare le sole dimensioni, ovvero la sola massa complessiva, ovvero sia le dimensioni che la massa complessiva; essa è sempre annotata sulle speciali carte di circolazione, rilasciate ai sensi dell’art. 93, c. 6, del Codice, le quali riportano, anche in appositi allegati, i dati tecnici essenziali relativi alle dimensioni e alle masse.

Una ulteriore verifica dei dati tecnici può essere effettuata consultando l’Archivio Veicoli e l’Archivio Omologazioni gestiti dal Centro Elaborazione Dati Motorizzazione, al quale può essere richiesto il collegamento in convenzione.

Al riguardo si precisa che l’art. 62, cc. 2 e 3, del Codice, fissa il limite di massa complessiva a pieno carico in 26 t per i rimorchi a 3 o più assi, e in 32 t per i veicoli isolati a 4 o più assi; la massa complessiva a pieno carico degli autotreni e autoarticolati è fissata in 44 t, per complessi a 5 o più assi.

Il punto 1, lettere a2) e c1), dell’Appendice I al Titolo I del Regolamento, fissa invece rispettivamente a 35 t e a 29 t il valore minimo della massa complessiva a pieno carico per i veicoli isolati e per i rimorchi.

Per i semirimorchi, sia di massa legale che eccezionale, i limiti suddetti si riferiscono alla quota della massa complessiva a pieno carico gravante sugli assi a terra.

Pertanto, in assenza di annotazioni relative alla eccezionalità, valori di massa complessiva a pieno carico inferiori ai limiti minimi previsti dall’Appendice I al titolo I del Regolamento devono intendersi come non eccezionali e riconducibili ai limiti legali dell’art. 62 del Codice.

Al riguardo si precisa che l’eccedenza rispetto ai limiti di sagoma e massa dei veicoli da trasporto è connessa con il concetto di cosa indivisibile, come peraltro espresso dagli artt. 3 e 7 della Direttiva comunitaria 97/27/CE.

2.1) Le esigenze funzionali possono essere riferite ad un uso speciale ai sensi dell’art. 54, c. 1, lett. g), del Codice (nel qual caso il veicolo, come individuato dall’art. 203, c. 2, e dall’art. 204, c. 2, del Regolamento, non effettua un trasporto, ma è dotato di particolari attrezzature permanentemente installate), ovvero ad un trasporto in condizioni di eccezionalità (nel qual caso le dimensioni, ovvero la massa complessiva a pieno carico, ovvero sia le dimensioni che la massa complessiva a pieno carico sono adeguate a quelle della cosa indivisibile oggetto del trasporto).

In entrambi i casi le caratteristiche costruttive e funzionali di tali veicoli sono stabilite dalle Appendici I e II al Titolo I del Regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 9 del medesimo.

In buona sostanza le previsioni dell’articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del Codice, e quelle dell’articolo 13, comma 2, punti A) e B), del Regolamento, operano una netta distinzione tra i veicoli eccezionali solo per dimensioni, cioè quelli che superano i limiti imposti dall’articolo 61, ma la cui massa complessiva a pieno carico non eccede i limiti imposti dall’articolo 62 del Codice, come esplicitato dal punto 1, lettere a) e b), dell’Appendice II, e i veicoli eccezionali per massa, eccedenti dunque tali limiti, ed eventualmente anche quelli imposti dall’art. 61, come esplicitato dal punto 1, lettere a), b) e c), dell’Appendice I.

2.2) Una particolare categoria di veicoli eccezionali è quella costituita dai “mezzi d’opera”, come definiti dall’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, che operano in supporto a determinate attività, quali quella edilizia, stradale, escavazione mineraria, forestale, igiene ambientale e siderurgica, e che trasportano i materiali indicati dal medesimo art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, nonché quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997.

La massa complessiva a pieno carico di tali veicoli è stabilita dall’art. 10, c. 8, del Codice, e le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono stabilite dall’Appendice III al Titolo I del Regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 1, del medesimo; ai fini della corretta imputazione dell’indennizzo d’usura, sulle carte di circolazione deve essere riportata la classificazione quale “mezzo d’opera”.

Al riguardo l’Appendice III prescrive:

- ai punti 1) e 2), che gli autoveicoli isolati rispondano a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritti per la categoria N3, fissando per essi, e per i complessi veicolari, il valore della tara minima;
- ai punti 3) e 4), che i veicoli rimorchiati rispondano a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite per la categoria O4, e, qualora eccezionali per massa, a quelle stabilite dall’Appendice I; che i rimorchi siano realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici, e che oltre al trasporto di queste i semirimorchi possano essere realizzati e destinati anche al trasporto dei materiali sopra indicati.

Si precisa che in tal caso le macchine operatrici sono funzionali allo svolgimento delle attività di competenza dei “mezzi d’opera”.

Tali veicoli sono omologati come “classificabili mezzi d’opera”, e all’atto dell’immatricolazione a nome o in disponibilità di imprese che effettuano i trasporti di cui all’ art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, nonché quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997, devono essere “classificati mezzi d’opera”, con esplicita annotazione sulla carta di circolazione, ai sensi della circolare della Direzione generale per la motorizzazione prot. n. 2117 del 09.01.2008.

3. Tipi di autorizzazione

L’autorizzazione alla circolazione prevista dall’art. 10, c. 6, del Codice, non è necessaria nei casi elencati dal medesimo c. 6, lett. a), b) e b-bis), e dai successivi cc. 7, 11, 12, 13 e 14.

In particolare, ai sensi dell’art. 10, c. 7, del Codice, non è prescritta l’autorizzazione per i “mezzi d’opera” che circolano entro i limiti prescritti dal c. 8, sulle strade dichiarate percorribili ai sensi dell’art. 226, c. 2, del Codice, ovvero sulle strade non dichiarate non percorribili ai sensi del medesimo art. 226, c. 4.

Parimenti, ai sensi dell’art. 10, c. 11, del Codice, non è prescritta l’autorizzazione per i veicoli eccezionali indicati dal medesimo art. 10, c. 1, quando circolano nel rispetto di tutti i limiti stabiliti dagli artt. 61 e 62 del Codice, e si inscrivono nella fascia di ingombro di cui all’art. 217 del Regolamento.

L’art. 10, c. 9, del Codice, prevede che l’autorizzazione possa essere rilasciata volta per volta, o per più transiti, o per determinati periodi di tempo, mentre il c. 17 rinvia al Regolamento per le modalità di rilascio, per l’ammontare dell’indennizzo d’usura, e per i criteri di imposizione della scorta.

Per meglio delimitare l’ambito applicativo dei diversi tipi di autorizzazione, nell’art. 13 del Regolamento è stato introdotto il c. 1-bis, che definisce cosa debba intendersi per viaggio, per percorso e per ripetitività del percorso.

Ai fini della massima semplificazione, è stato chiarito che il viaggio può ricomprendere sia l'andata a carico che il ritorno a vuoto, o viceversa, nonché gli eventuali trasferimenti a vuoto in condizioni di eccezionalità necessari per effettuare il carico in località diversa da quella di partenza.

E' stato altresì chiarito che il percorso è individuato da una origine e da una destinazione finale, anche se l'itinerario tra queste compreso può variare secondo le esigenze di viabilità, o secondo le richieste dell'interessato, qualora accolte, ed è invece ripetitivo se restano inalterate le tratte stradali sulle quali avviene il transito.

Pertanto nell'autorizzazione andranno elencate le tratte stradali facenti parte del percorso, e le modalità con le quali avviene il transito su di esse (a vuoto o a carico).

Con queste precisazioni la distinzione tra i vari tipi di autorizzazione, anche ai fini della corretta imputazione degli eventuali indennizzi d'usura, è la seguente:

3.a) l'autorizzazione periodica prevede un numero indefinito di viaggi, da effettuarsi su percorsi anche diversi o su elenchi di strade, entro un termine di dodici mesi;

3.b) l'autorizzazione multipla prevede un numero definito di viaggi, da effettuarsi su di un unico percorso individuato da origine e destinazione, e composto dalle tratte stradali autorizzate, entro un termine di sei mesi;

3.c) l'autorizzazione singola prevede un unico viaggio da effettuarsi su di un unico percorso individuato da origine e destinazione, e composto dalle tratte stradali autorizzate, entro un termine di tre mesi.

Si precisa che i periodi indicati, ai sensi dell'art. 17, cc. 1 e 2, del Regolamento, rappresentano i termini massimi che possono essere richiesti dagli utenti o concessi dagli enti; termini inferiori devono essere adeguatamente motivati da questi ultimi.

Si precisa altresì che per data di rilascio può intendersi anche la data di inizio di validità dell'autorizzazione, come richiesta dall'interessato.

Un particolare tipo di autorizzazione è invece previsto dall'art. 10, c. 7, del Codice, per i "mezzi d'opera", sia veicoli isolati che complessi veicolari, su strade comprese negli elenchi di cui all'art. 226, c. 4, del Codice; ai sensi dell'art. 10, c. 9, del Codice, essa può essere rilasciata per determinati periodi di tempo, ed è subordinata al versamento dell'indennizzo d'usura di cui all'art. 34, cc. 1 e 2, del Codice.

3.0) Per i veicoli o complessi veicolari che nella condizione di pieno carico supererebbero i limiti degli artt. 61 o 62 del Codice, ovvero entrambi, possono essere rilasciate autorizzazioni per la circolazione a vuoto, compresa la dotazione dei mezzi tecnici di supporto, previsti dall'art. 14, c. 7, del Regolamento, eventualmente necessari per effettuare il trasporto e che devono essere indicati nell'autorizzazione, come previsto dai successivi punti **4.A)**, **5)** e **6)**; tra i mezzi tecnici di supporto possono essere ricomprese le sezioni di telaio complete di assali, smontabili all'occorrenza dal veicolo.

In tal caso lo schema grafico di cui all'art. 14, c. 7, punto A), lett. b), ovvero punto B), lett. b), del Regolamento, sarà relativo alla sagoma a vuoto del veicolo o del complesso veicolare, compresi i suddetti mezzi tecnici.

Si precisa infine che dovranno essere richieste autorizzazioni singole o multiple, specificando natura e tipologia del materiale, in tutti i casi che non possono essere ricondotti alla disciplina delle autorizzazioni periodiche, ossia qualora:

3.1) Il trasporto sia eccezionale per sole dimensioni, e non venga rispettata anche una sola delle condizioni dettate dall'art. 13, c. 2, punto A), lett. a, b), d) e f), del Regolamento;

in tal caso, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 14, c. 7, punto B), lett. a) e lett. b), del Regolamento, deve essere dichiarata la massa del carico indivisibile, e il rispetto dei limiti dell'art. 62 del Codice è attestato nella domanda sottoscritta dall'interessato, ai sensi dell'art. 14, c. 11, del Regolamento;

3.2) Il trasporto sia eccezionale per massa, e non vengano rispettate le condizioni dettate dall'art. 13, c. 2, punto B), del Regolamento, fatte salve le analogie di cui all'ultimo periodo del successivo paragrafo **4**, punto **B.3**); in tal caso la massa del carico indivisibile deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente nel rispetto delle vigenti norme in materia, ai sensi dell'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del Regolamento, secondo un modello del tipo di quello allegato (Allegato n. 1).

Tale dichiarazione può essere resa solo da cittadini italiani, ovvero comunitari residenti in Italia; nel caso di importazione o esportazione, per committente può intendersi, secondo i casi, l'importatore o l'esportatore.

Diversamente, per i trasporti aventi origine all'estero e destinazione in Italia, farà fede l'autorizzazione al trasporto eccezionale rilasciata dallo stato d'origine ovvero dall'ultimo stato attraversato prima dell'ingresso in Italia, come indicato dal paragrafo **12**.

4. Autorizzazioni periodiche

Sono state ampliate le tipologie per le quali è consentito il rilascio dell'autorizzazione periodica, col risultato di ridurre il ricorso alle autorizzazioni multiple e singole ai soli casi residuali di pezzi di dimensioni e masse particolarmente impegnative, ovvero alle poche tipologie non riconducibili a quelle elencate.

Nell'ambito della medesima autorizzazione è consentita la circolazione a vuoto.

Le autorizzazioni periodiche possono essere rilasciate in due diversi casi.

4.A) Il primo caso riguarda i trasporti in condizioni di eccezionalità, eccedenti i soli limiti dell'art. 61 del Codice, effettuati con veicoli (o complessi veicolari) a masse e dimensioni legali, ovvero con veicoli (o complessi veicolari) a masse legali e dimensioni eccezionali, approvati o omologati secondo l'Appendice II al Titolo I del Regolamento.

Tale caso è svincolato dalla natura e dalla tipologia del materiale, e prevede unicamente il rispetto delle limitazioni di cui all'art. 13, c. 2, punto A), del Regolamento, ammettendo anche la presenza della scorta tecnica.

Si precisa che è stato abolito il vincolo prima esistente circa l'assenza di sporgenze laterali e la contestuale eccezionalità sia dei veicoli che dei trasporti.

E' consentito il rilascio di autorizzazioni periodiche di questo tipo per complessi formati da trattori eccezionali per massa e semirimorchi a massa legale, anche se eccezionali per dimensioni, secondo quanto indicato dal punto **1.A**.

E' consentito altresì il rilascio di autorizzazioni di questo tipo, secondo quanto indicato dal punto **3.0**, per il trasferimento a vuoto di veicoli o complessi veicolari che nella condizione di pieno carico supererebbero i limiti di cui agli artt. 61 e 62 del Codice, a condizione che la tara, compresa la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, rispetti i limiti di massa dell'art. 62 del Codice.

L'autorizzazione verrà rilasciata per "trasporto di cose indivisibili eccedenti i limiti dell'art. 61 del Codice, con veicoli di massa complessiva a pieno carico non eccedente i limiti dell'art. 62", ovvero per "circolazione a vuoto, entro i limiti dell'art. 62 e in eccedenza ai limiti dell'art. 61 del Codice, con divieto di trasporto di cose diverse dai mezzi tecnici di supporto".

4.B) Il secondo caso riguarda diverse tipologie di veicoli eccezionali, approvati o omologati secondo le Appendici I e III al Titolo I del Regolamento, e di trasporti in condizioni di eccezionalità, indicati dall'art. 13, c. 2, lett. B), del Regolamento, ai quali sono stati aggiunti:

- i veicoli eccezionali al seguito delle autogru, adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad esse complementari;
- i veicoli eccezionali per uso speciale attrezzati con gruppi elettrogeni, le autopompe per calcestruzzo, ed altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, come ad esempio le presse per compattazione di rottami ferrosi;
- autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t;
- veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, purchè rientranti nei limiti di altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t, con la limitazione del numero dei pezzi secondo quanto stabilito dall'art. 10. c. 2, lett. b), del Codice.

4.B.1) Si precisa che nella medesima autorizzazione rilasciata alle autogru devono essere elencati i veicoli eccezionali, anche più di uno, al loro seguito, che pertanto sono autorizzati a circolare solo in convoglio con esse; trattandosi di veicoli isolati, non sono ammesse le riserve di cui all'art. 14, c. 4, del Regolamento; la composizione del convoglio e la relativa distribuzione spaziale e temporale sono soggetti a valutazione da parte dell'ente autorizzante anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 8, del Regolamento.

Per i soli veicoli per uso speciale di cui all'art. 13, c. 2, punto B), lett. a), del Regolamento, è previsto il rilascio di autorizzazioni periodiche anche in caso di circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 del Codice; in tal caso devono essere indicati unicamente la tipologia, il numero di assi e i limiti di sagoma e massa entro i quali i veicoli, non identificati all'origine e anche diversi di volta in volta, sono ammessi a circolare; nell'autorizzazione deve essere indicata la targa prova che sarà impiegata durante la circolazione.

Si precisa altresì che gli ulteriori veicoli ad uso speciale ammessi a fruire dell'autorizzazione periodica devono anch'essi rispondere ai requisiti di cui all'Appendice I al Titolo I del Regolamento.

4.B.2) Si precisa ancora che il trasporto eccezionale per massa di macchine operatrici da cantiere, anche con smontaggio e trasporto contestuale di eventuali attrezzature delle stesse, è possibile in tre diverse configurazioni del complesso veicolare:

4.B.2.1) massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, dimensioni nei limiti dell'art. 61 del Codice, veicolo trainante e veicolo trainato entrambi classificati "mezzi d'opera", ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. n), del Codice e dell'Appendice III, punto 2; per tali complessi, alle condizioni indicate dall'art. 10, c. 7, del Codice, non è necessaria l'autorizzazione; sulle carte di circolazione di entrambi i veicoli deve essere riportata l'annotazione "mezzo d'opera", e su quella del rimorchio l'annotazione "trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere";

4.B.2.2) massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, dimensioni eventualmente eccedenti i limiti dell'art. 61 del Codice, veicolo trainante classificato "mezzo d'opera" ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. n), del Codice e dell'Appendice III, punto 2,

e veicolo trainato eccezionale per massa ai sensi dell'Appendice I, punto 1), lettera c); l'autorizzazione è sempre necessaria; sulla carta di circolazione del veicolo trainante deve essere riportata l'annotazione "mezzo d'opera"; l'autorizzazione sarà rilasciata per "trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere in configurazione "mezzo d'opera";

4.B.2.3) massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, dimensioni eventualmente eccedenti i limiti dell'art. 61 del Codice, veicolo trainante e veicolo trainato entrambi eccezionali per massa ai sensi dell'Appendice I, punto 1, lettere b) e c); l'autorizzazione è sempre necessaria, e sarà rilasciata per "trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere".

Ai fini della ottimale utilizzazione del parco veicolare, nei casi di cui ai punti **4.B.2.2)** e **4.B.2.3)**, possono essere utilizzati rimorchi o semirimorchi la cui carta di circolazione riporti l'annotazione generica "pianale con rampe", ovvero "pianale ribassato", e simili, in relazione alla idoneità della carrozzeria al trasporto di macchine operatrici da cantiere, in luogo di quella relativa al "trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere".

Si precisa che, come indicato dal paragrafo **2**, nei casi di cui ai punti **4.B.2.1)** e **4.B.2.2)** le macchine operatrici trasportate sono quelle impiegate nello svolgimento delle attività di competenza dei "mezzi d'opera"; nel caso di cui al punto **4.B.2.3)**, si configura invece un trasporto a tutti gli effetti.

4.B.3) Nell'ambito delle tipologie di trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 13, c. 2, punto B), lettere f) e g), del Regolamento, può essere autorizzato il trasporto dei diversi prodotti elencati in ognuna di esse; in tal caso devono essere allegati i differenti schemi di carico relativi.

L'invariabilità di cui al medesimo art. 13, c. 7, lett. d), deve intendersi riferita alla tipologia autorizzata, e non ai diversi prodotti trasportabili nell'ambito della medesima autorizzazione.

A titolo di esempio, per analogia, tra gli elementi prefabbricati compositi possono essere ricomprese gru di sollevamento, componenti di centrali eoliche, mentre tra le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia possono essere ricompresi serbatoi, caldaie, trasformatori, condensatori, gruppi elettrogeni, generatori, gruppi di potenza e simili, e in generale le fattispecie attinenti l'attività edilizia ovvero destinate ad essere integrate in costruzioni edilizie, purchè riconducibili al concetto di cosa indivisibile.

Nei casi dubbi si potrà fare riferimento ai codici ATECO:

- 41 Costruzione di edifici
- 42 Ingegneria civile

5. Autorizzazioni multiple

L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che il percorso e le caratteristiche del trasporto rimangano inalterati in ogni viaggio, come stabilito dall'art. 13, c. 3, del Regolamento.

E' consentito il rilascio di autorizzazioni multiple per complessi formati da trattori eccezionali per massa e semirimorchi a massa legale, anche se eccezionali per dimensioni, secondo quanto indicato nel punto **1.A**.

E' consentito il rilascio di autorizzazioni multiple per il trasferimento a vuoto di veicoli o complessi veicolari che nella condizione di pieno carico supererebbero i limiti degli artt. 61 o 62 del Codice ovvero entrambi, secondo quanto indicato dal punto **3.0**.

L'autorizzazione verrà rilasciata per "circolazione a vuoto, con divieto di trasporto di cose diverse dai mezzi tecnici di supporto".

Per la circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 del Codice è previsto il rilascio di autorizzazioni multiple; trattandosi di veicoli o complessi veicolari identificati all'origine, sono ammesse le riserve di cui all'art. 14, c. 3, e per autorizzazione e targa prova non sussiste il vincolo di cui al precedente punto **4.B.1**.

6. Autorizzazioni singole

Quando non è possibile ricondurre la tipologia del veicolo eccezionale, ovvero del trasporto in condizioni di eccezionalità, a quelle che danno titolo all'autorizzazione periodica, ovvero quando la sagoma di carico, o il percorso, o entrambi, variano di volta in volta, può essere rilasciata unicamente l'autorizzazione singola, da riferirsi al singolo viaggio che deve essere effettuato.

E' consentito il rilascio di autorizzazioni singole per complessi formati da trattori eccezionali per massa e semirimorchi a massa legale, anche se eccezionali per dimensioni, secondo quanto indicato nel punto **1.A**.

E' consentito il rilascio di autorizzazioni singole per il trasferimento a vuoto di veicoli o complessi veicolari che nella condizione di pieno carico supererebbero i limiti degli artt. 61 o 62 del Codice , ovvero entrambi, secondo quanto indicato dal punto **3.0**.

L'autorizzazione verrà rilasciata per "circolazione a vuoto, con divieto di trasporto di cose diverse dai mezzi tecnici di supporto".

Per la circolazione provvisoria ai sensi dell'art. 99 del Codice, è previsto il rilascio di autorizzazioni singole; trattandosi di un unico veicolo o complesso veicolare, non sono ammesse riserve.

7. Evasione delle domande

L'art. 14, c. 2, del Regolamento, stabilisce termini più stringenti per la presentazione e il rilascio delle autorizzazioni; fermi restando tali termini, gli enti territoriali concorderanno opportune forme di collaborazione per ridurre il più possibile i tempi necessari per l'acquisizione di nulla osta e pareri.

Al riguardo si precisa che il termine massimo di quindici giorni di calendario non esclude la conclusione del procedimento in tempi inferiori; è sottinteso che il provvedimento deve essere emesso nel più breve tempo possibile.

E' pertanto necessario che vengano adottate le procedure telematiche, secondo le indicazioni del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che vengano istituiti gli sportelli unici come previsto dall'art. 14, c. 1, del Regolamento, e che a tale riguardo gli enti proprietari definiscano procedure uniformi.

Nei casi di cui all'art. 14, c. 2, del Regolamento, è opportuno altresì che gli enti adottino criteri uniformi per la determinazione dei diritti d'urgenza, e più in generale degli oneri di cui all'art. 19 del Regolamento.

Si precisa che modifiche e integrazioni possono essere richieste sin dal momento della richiesta dell'autorizzazione, e per tutta la durata di questa, adeguando gli oneri di istruttoria e l'eventuale indennizzo d'usura anche in caso di rinnovo o di proroga.

Esse possono essere relative, ad esempio, a modifica della ragione sociale con invarianza di partita IVA, a modifica della data di inizio di validità, a veicoli di riserva, a numero di viaggi o a tratte stradali comprese nel medesimo percorso nel caso di

autorizzazioni singole o multiple, a percorsi o elenchi di strade nel caso di autorizzazioni periodiche.

Nel caso delle autorizzazioni singole e multiple, a provvedimento già rilasciato la variazione del percorso comporta invece il rilascio di una nuova autorizzazione.

La proroga è consentita solo per le autorizzazioni singole e multiple a seguito del primo rilascio, e non dei rinnovi successivi; non sono consentiti rinnovi se si è già usufruito di proroga.

8. Indennizzi d'usura

In ambito autostradale, ai sensi dell'art. 18, c. 10, del Regolamento, l'indennizzo è sempre determinato secondo il medesimo art. 18, cc. 1, 2 e 3.

In ambito non autostradale la determinazione dell'indennizzo d'usura è invece correlata al tipo di autorizzazione rilasciabile.

Nei casi previsti dall'art. 13, c. 7, del Regolamento, ovvero qualora l'autorizzazione preveda veicoli di riserva ai sensi dell'art. 14, c. 3 o c. 4, del Regolamento, ovvero sia relativa a circolazione di prova di veicoli ad uso speciale ai sensi dell'art. 14, c. 10, del Regolamento, esso deve essere corrisposto per la massima configurazione autorizzata.

Si precisa che la previsione di tempestivo trasferimento delle somme percepite dall'ente rilasciante all'ente proprietario o concessionario, di cui all'art. 18, c. 2, del Regolamento, presuppone l'adozione di idonei criteri di ripartizione secondo lo sviluppo territoriale dei percorsi o degli elenchi di strade autorizzati.

Si precisa inoltre che qualora l'indennizzo sia connesso alla tassa di possesso, come nel caso dell'art. 10, c. 2-bis, e dell'art. 34, c. 1, del Codice, l'autorizzazione non può avere una durata superiore al periodo per il quale è stata pagata la tassa.

Per quanto concerne i trasporti eccezionali effettuati dalle Forze armate, o per loro conto, si osserva invece quanto segue.

L'art. 138, c. 2, del Codice, ai fini della circolazione sulle strade non militari, assoggetta i veicoli eccezionali delle Forze armate ad una autorizzazione speciale rilasciata dal comando militare, sentiti gli enti competenti, con rinvio all'art. 10, c. 6, del Codice, relativo all'autorizzazione, ma non al successivo c. 10, relativo invece all'indennizzo per maggiore usura.

A parere di quest'Ufficio, da tale circostanza consegue che l'indennizzo d'usura non è dovuto per i veicoli eccezionali delle Forze armate, anche in considerazione della funzione istituzionale di tali trasporti e del regime di riservatezza spesso ad essi applicato.

Inoltre l'Ispettorato logistico dell'Esercito, Reparto coordinamento e supporti generali, Ufficio movimenti e trasporti, con Direttiva prot. n. 12414/191.106 del 13 giugno 1997, al punto 2, lett. a), ha precisato che sono da ritenere militari i trasporti eseguiti con vettore commerciale che diano luogo a un transito eccezionale di materiale di proprietà dell'Amministrazione della Difesa.

Tale direttiva è stata recepita dal Ministero dell'interno con Circolare prot. n. 300/A/25191/101/21/2 del 14 luglio 1997, e pertanto, per gli stessi motivi sopra esposti, anche per i suddetti trasporti non è dovuto l'indennizzo d'usura.

8.1) Indennizzo analitico.

Per le autorizzazioni singole e multiple l'indennizzo si calcola in maniera analitica, secondo le tabelle I.1, I.2 e I.3 allegate al Titolo I del Regolamento; nella tabella I.3 i valori degli interassi per gli assali tandem e quadrupli sono stati adeguati alle misure previste dalle Direttive comunitarie 96/53/CE e 97/27/CE.

L'adeguamento alle variazioni degli indici ISTAT previsto dall'art. 18, c. 1, del Regolamento, va fatto solo dopo aver calcolato l'importo complessivo in lire derivante dalla tabella originaria I.2 riferita all'anno 1993.

L'importo complessivo in lire così adeguato deve essere convertito in euro, e successivamente arrotondato secondo le regole stabilite dalla vigente normativa in materia.

Si rammenta che il costo d'uso per eccezionale usura è pari alla differenza tra il costo d'uso assoluto e il costo d'uso a massa massima a pieno carico legale.

8.2) Indennizzo convenzionale.

Per le autorizzazioni periodiche in ambito non autostradale l'indennizzo può essere calcolato in maniera convenzionale, con riferimento a un anno e alla massa complessiva a pieno carico; si applicano gli importi indicati nella tabella dell'art. 18, c. 5, lett. a), del Regolamento, e per l'adeguamento previsto dall'art. 18, c. 9, valgono le medesime considerazioni fatte sopra.

A tale indennizzo sono assoggettati singolarmente anche i veicoli al seguito delle autogru, adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad esse complementari.

Disposizioni differenti sono previste per il trasporto di macchine operatrici da cantiere, blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, coils e laminati grezzi, quando il numero di assi del complesso veicolare è superiore a 8; in tal caso si applicano gli importi indicati nella tabella dell'art. 18, c. 5, lett. b), del Regolamento.

Per il trasporto di macchine operatrici da cantiere l'indennizzo è calcolato in maniera diversa, secondo che sia effettuato o meno con complessi "mezzi d'opera", fermo restando che la tassa di possesso per il complesso deve essere in ogni caso comprensiva della tassazione integrativa per la massa rimorchiabile .

8.2.1) Qualora entrambi i veicoli siano classificati "mezzi d'opera", deve essere corrisposto l'indennizzo previsto dall'art. 34, c. 1, del Codice, per un importo pari alla tassa di possesso dell'intero complesso, contestualmente alla stessa e di pari durata; inoltre per la circolazione in autostrada il concessionario è titolato a riscuotere una tariffa relativa al pedaggio maggiorata del 50%, ai sensi dell'art. 34, c. 2, del Codice, anche in assenza di porte controllate manualmente.

L'autorizzazione è necessaria solo qualora la circolazione avvenga sulle strade comprese negli elenchi di cui all'art. 226, c. 4, del Codice, ovvero quando si eccedano i limiti dell'art. 61.

8.2.2) Qualora sia classificato "mezzo d'opera" il solo veicolo trainante, l'indennizzo previsto dall'art. 34, c. 1, del Codice, deve essere corrisposto per un importo pari alla tassa di possesso del solo veicolo trainante, contestualmente alla stessa e di pari durata; per il veicolo trainato si applicano invece gli importi indicati nella tabella dell'art. 18, c. 5, lett. b), del Regolamento, con riferimento alla massa complessiva a pieno carico se si tratta di rimorchio, o alla quota di essa relativa agli assi a terra se si tratta di semirimorchio.

In tal caso può essere rilasciata un'autorizzazione periodica con massa complessiva non superiore a 56 t.

8.2.3) Qualora nessuno dei veicoli sia classificato "mezzo d'opera", per l'indennizzo dell'intero complesso si applicano gli importi indicati nella tabella dell'art. 18, c. 5, lett. a),

(ovvero b), se il numero di assi è superiore a 8), del Regolamento, con riferimento alla massa complessiva a pieno carico del complesso stesso.

In tal caso può essere rilasciata un'autorizzazione periodica con massa complessiva non superiore a 72 t.

8.3) Indennizzo forfettario.

Disposizioni particolari valgono per i trasporti di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, per i quali l'art. 10, c. 2-bis, del Codice, prevede il pagamento dell'indennizzo forfettario qualora essi avvengano con percorsi ripetitivi e con sagome di carico sempre simili.

Al riguardo si osserva che per i veicoli che effettuano i suddetti trasporti in ambito autostradale non è consentita l'autorizzazione periodica, né è consentito l'indennizzo forfettario; ne consegue che in tale ambito ad essi possono essere rilasciate unicamente autorizzazioni singole o multiple, con indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 18, c. 1, del Regolamento.

In ambito non autostradale è invece consentita l'autorizzazione periodica; solo qualora questa preveda un numero indefinito di viaggi con sagome di carico sempre simili su di un unico percorso ripetitivo, si darà luogo al pagamento dell'indennizzo forfettario.

9. Veicoli di riserva

L'art. 14, c. 3, del Regolamento, prevede 5 veicoli di riserva per le autorizzazioni singole e multiple; ciò vale sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ottenendosi in tutto 6 alternative per il veicolo isolato, e 36 combinazioni alternative per i complessi veicolari, comprendenti 1 configurazione di base e 35 combinazioni tra i veicoli di riserva.

L'art. 14, c. 4, del Regolamento, per le autorizzazioni periodiche, ivi comprese quelle per il trasporto di macchine operatrici da cantiere, non ammette riserve del veicolo isolato o trainante, e prevede 5 riserve del solo veicolo trainato, ottenendosi in questo caso 6 combinazioni alternative per i complessi veicolari.

Per tutte le autorizzazioni periodiche relative ad un medesimo veicolo o complesso veicolare e ad un medesimo periodo, l'indennizzo convenzionale, ovvero quello forfettario, deve essere corrisposto una volta sola, e qualora corrisposto per il complesso è valido anche per la circolazione del solo veicolo trainante, secondo le facoltà di cui all'art. 13, c. 7, del Regolamento.

10. Prescrizioni

L'art. 16, c. 1, del Regolamento, conferisce facoltà di richiedere l'avviso preventivo del transito, qualora l'autorizzazione preveda la scorta tecnica, ovvero siano superati i limiti di massa imposti dall'art. 62 del Codice.

Mediante tale avviso potrà essere operato il controllo sul numero di viaggi effettuati, nonché sul corretto impiego dei veicoli o complessi di riserva, nei casi in cui non è prevista annotazione o comunicazione ai sensi dell'art. 16, cc. 10 e 11, del Regolamento.

Tra le prescrizioni sono comprese anche quelle relative alla composizione e alla distribuzione spaziale e temporale dei convogli a servizio delle autogru, previa valutazione dell'ente proprietario, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 13, c. 8, del Regolamento.

11. Scorte tecniche

Si premette che le condizioni per l'imposizione della scorta tecnica sono quelle dettate dall'art. 16, c. 3, del Regolamento; nel caso delle autorizzazioni periodiche da rilasciare ai sensi dell'art. 13, c. 2, punto A), del Regolamento, esse si riducono a quelle indicate dal medesimo art. 16, c. 3, lett. a).

Per le sole autorizzazioni periodiche rilasciate ai sensi dell'art. 13, c. 2, punto A), del Regolamento, ai sensi dell'art. 13, c. 5, è consentito ridurre le dimensioni del trasporto entro i limiti fissati dall'art. 61 del Codice, evitando il ricorso all'impiego della eventuale scorta; in tal caso nell'autorizzazione deve essere indicata la larghezza di corsia al di sotto della quale è necessaria la scorta.

Per gli altri tipi di autorizzazione, singole, multiple ovvero periodiche, ai sensi dell'art. 13, c. 7, del Regolamento, è consentito ridurre le masse, entro i limiti autorizzati dall'ente o, in difetto, fissati dall'art. 62 del Codice, nel rispetto di ogni altra prescrizione di cui all'art. 16; è consentito altresì ridurre le dimensioni, anche congiuntamente alle masse, mantenendo però le condizioni minime che impongono la scorta.

In tal caso nell'autorizzazione devono essere indicate le soglie dimensionali minime che devono essere mantenute durante il trasporto, ai sensi dell'art. 16, c. 3, lett. d), f) e g), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 16, c. 6-bis, del Regolamento, per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità dell'amministrazione della Difesa e di quelle assimilate ai sensi dell'art. 138, c. 11, del Codice, la scorta potrà essere effettuata anche da personale dell'amministrazione, da questa stessa abilitato, secondo le disposizioni del disciplinare approvato con Decreto Interministeriale 18 luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatta salva la facoltà, per l'amministrazione della Difesa, di richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'esecuzione delle scorte, ai sensi dell'art. 21, c. 2, del Regolamento.

12. Vettori esteri

Per i veicoli e i complessi veicolari immatricolati all'estero e utilizzati dai vettori esteri i dati tecnici devono essere desunti dal documento indicato dall'art. 14, c. 12, del Regolamento, il cui modello è stato fissato con decreto del Direttore generale MCTC 6 maggio 1997; dovranno inoltre essere esibiti i documenti di circolazione esteri.

Per i trasporti eccezionali aventi origine all'estero e destinazione in Italia le caratteristiche e la massa complessiva del trasporto saranno desunte dalla corrispondente autorizzazione rilasciata dallo stato d'origine o dall'ultimo stato attraversato prima dell'ingresso in Italia, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo **3.2**.

Come già previsto dall'art. 14, c. 12, del Regolamento, l'abbinabilità potrà essere documentata dall'autorizzazione di cui sopra o da altra autorizzazione in corso di validità e relativa al medesimo complesso, ovvero da apposita attestazione dello stato d'origine, ovvero mediante attestazione da parte di enti certificatori accreditati in materia automobilistica, da allegare in copia alla domanda.

Tutti i documenti dovranno essere tradotti in lingua italiana in caso di provenienza extracomunitaria.

Nel caso di trasporto di cose, il possesso dell'autorizzazione al trasporto eccezionale non esime il vettore dal possesso di tutta la documentazione relativa al trasporto, ed in particolare della copia conforme della licenza comunitaria (per i paesi della

Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo), ovvero dell'autorizzazione bilaterale o multilaterale nei casi in cui è prevista (per i paesi diversi da quelli sopra indicati).

13. Macchine agricole eccezionali

A differenza dei veicoli e trasporti stradali, per le macchine agricole di cui all'art. 57 e all'art. 104, c. 8, del Codice non è contemplato il concetto di trasporto in condizioni di eccezionalità, ma unicamente quello di eccezionalità del veicolo.

Conseguentemente, allo stato attuale della normativa, non è consentito ai convogli agricoli superare la lunghezza massima prevista dall'art. 105, c. 1, del Codice.

Unica eccezione è stata prevista dall'art. 268, c. 7, del Regolamento, nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali, effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura, per il quale la lunghezza massima, comprensiva di ingombri a sbalzo, è stata posta provvisoriamente pari al limite di 18,75 m prescritto dall'art. 61, c. 2, del Codice, in attesa che in ambito comunitario ne venga fissato il valore.

Per lunghezze superiori a 16,50 m, per maggiore sicurezza è stata prevista anche una scorta che segue il convoglio.

In caso di circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 del Codice, è stato previsto il rilascio di autorizzazioni con durata non superiore a dodici mesi, vincolate alla tipologia di macchina agricola eccezionale (ad esempio trattore agricolo, macchina operatrice agricola, etc); in tal caso devono essere indicati unicamente la tipologia e i limiti di dimensioni e masse entro i quali le macchine, non identificate all'origine e anche diverse di volta in volta, sono ammesse a circolare; nell'autorizzazione deve essere indicata la targa prova che sarà impiegata durante la circolazione; in luogo del certificato di approvazione o di omologazione può essere unita all'autorizzazione copia dell'allegato tecnico che accompagna tali certificati.

Qualora la circolazione di prova riguardi invece una macchina identificata all'origine, la durata della autorizzazione non può superare i quattro mesi, e per autorizzazione e targa prova non sussiste il vincolo di cui sopra.

In caso di circolazione provvisoria ai sensi dell'art. 99 del Codice, per le autorizzazioni è prevista unicamente la durata di un mese.

Fatta eccezione per il termine massimo di validità, che resta limitato a 12 mesi, le suddette disposizioni valgono, in quanto applicabili, anche per le macchine operatrici di cui all'art. 58 e all'art. 114 del Codice.

14. Sanzioni

Ai fini dei controlli su strada, nei casi di cui all'art. 14, c. 7, punto A), lett. b), e punto B), lett. b), del Regolamento, all'autorizzazione deve essere allegata copia degli schemi grafici prodotti all'atto della presentazione della domanda.

Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva del committente, attestante la massa del carico, di cui all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b) del Regolamento, il cui modello è allegato in copia (Allegato n. 1), in caso di mendacio comporta l'applicazione di sanzioni penali, in aggiunta a quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 10, c. 18, dell'art. 62, c. 7, e dell'art. 167, cc. 2 e 11, del Codice.

Altrettanto dicasi per la massa complessiva dichiarata dall'interessato, nelle forme previste dall'art. 14, c. 11, del Regolamento, nella domanda finalizzata a conseguire

autorizzazioni singole o multiple, per trasporti in eccedenza solo dimensionale da effettuarsi con veicoli eccezionali anche per massa.

Risulta inoltre che veicoli classificabili “mezzi d’opera” (ossia potenzialmente idonei a circolare con masse comprese tra i limiti dell’art. 62 e quelli dell’art. 10, c. 8, del Codice), ma non classificati come tali all’atto della immatricolazione (e che dunque non corrispondono gli indennizzi d’usura prescritti dall’art. 34, cc. 1 e 2, del Codice), in caso di sovraccarico eccedente la tolleranza del 5% rispetto ai limiti imposti dall’art. 62, cc. 3 e 4, vengono sanzionati ai sensi dell’art. 167, c. 2, del Codice, e peraltro senza applicare le ulteriori sanzioni di cui ai successivi cc. 9 e 10.

Tale situazione genera una disparità di trattamento nei confronti dei veicoli regolarmente classificati “mezzi d’opera” all’atto della immatricolazione, che circolando senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 10, c. 7, del Codice, sulle strade comprese negli elenchi di cui all’art. 226, c. 4, del Codice, vengono invece sanzionati ai sensi dell’art. 10, cc. 22 e 24.

A parere di questo Ufficio, la sanzione di cui all’art. 167, c. 2, del Codice, si riferisce a veicoli concepiti all’origine con massa legale, ossia non superiore ai limiti dell’art. 62 del Codice.

Nel caso in esame essa potrebbe essere legittimamente applicata solo qualora i veicoli non siano all’origine classificabili “mezzi d’opera”, ovvero, se classificabili come tali, quando la merce trasportata sia diversa dai materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, nonché da quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997.

Il trasporto dei suddetti materiali in eccedenza ai limiti dell’art. 62, con veicoli che per costruzione risultino potenzialmente eccezionali per masse, configurerebbe invece un trasporto eccezionale non autorizzato, e pertanto ricadrebbe nella fattispecie prevista dall’art. 10, c. 18, del Codice:

“Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione, (omissis) esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, (omissis) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 772 a euro 3.115.”

Al riguardo si osserva che l’art. 62, c. 7, del Codice, assoggetta alle sanzioni dell’art. 10 la circolazione con un veicolo che supera, compreso il carico, i limiti di massa, salvo quanto disposto dall’art. 167.

Si osserva inoltre che l’autorizzazione è surrogata dalla effettiva classificazione, all’atto della immatricolazione, quale “mezzo d’opera” ai fini della circolazione sulle strade dichiarate percorribili (ovvero non dichiarate non percorribili), e dalla autorizzazione di cui all’art. 10, c. 7, del Codice, negli altri casi.

Tale classificazione è imposta dalla circolare della Direzione generale per la Motorizzazione prot. n. 2117 del 09.01.2008 quando il veicolo è immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua i trasporti di cui all’art. 54, c. 1, lettera n), del Codice.

Si osserva infine che i trasporti eccezionali di cui all’art. 10, c. 7, sono proprio quelli eseguibili dai mezzi d’opera, aventi per oggetto i materiali indicati dall’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice, nonché da quelli assimilati indicati dall’art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997.

Pertanto, a parere di questo Ufficio, la circolazione in eccedenza di masse dei veicoli classificabili “mezzo d’opera”, in difetto di tale classificazione all’atto della immatricolazione, è da equipararsi a quella in difetto dell’autorizzazione qualora vengano effettuati i suddetti trasporti.

